

CAMERA DEI DEPUTATI N. 260

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORTESE GUIDO, BIGNARDI, BADINI-CONFALONIERI, BOZZI, FERIOLI,
ALPINO, TROMBETTA, MALAGODI**

Presentata il 19 settembre 1958

Abolizione della sovrimposta addizionale sulla benzina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per evitare ripercussioni sull'andamento generale dei prezzi in conseguenza della crisi di Suez venne emanato il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito in legge dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1415, che, istituendo in via temporanea una sovrimposta addizionale di lire 1.780 al quintale sulla benzina, consentì che rimanessero fermi i prezzi dell'olio combustibile e del gasolio, dato che tutti i maggiori oneri determinati dalla congiuntura venivano rimborsati dallo Stato agli importatori di oli minerali greggi naturali o di residui della lavorazione.

Si poté così evitare il razionamento di tutti i prodotti petroliferi assicurando al mercato il rifornimento ed evitando altresì ogni lievitazione dei costi di produzione industriale con i conseguenti effetti moltiplicativi sui prezzi.

Dalle stesse dichiarazioni degli organi responsabili risulta che gli oneri sopportati dallo Stato per i rimborsi alle ditte importatrici sono stati ormai integralmente coperti dal gettito della sovrimposta addizionale istituita dalla legge sopra indicata.

Appare pertanto privo di giustificazione il mantenimento della sovrimposta stessa essendo state raggiunte le finalità eccezionali per cui venne istituita.

Dato l'elevato costo della benzina nel nostro Paese e dato che la circolazione automobilistica risponde a fini di pubblico interesse non è il caso di protrarre a carico degli automobilisti un onere che poté essere giustificato soltanto da eccezionali contingenze.

D'altra parte, risponde ai principi di una corretta democrazia l'adempimento degli impegni assunti sia dal potere esecutivo, che anche recentemente riconfermò la temporaneità della sovrimposta, e sia dal legislatore che nell'atto stesso in cui tale sovrimposta istituiva la dichiarava « temporanea ».

La proposta di legge che sottoponiamo all'esame della Camera risponde peraltro all'orientamento che la Camera ha già dimostrato di avere su questo argomento allorché approvò, nella seduta del 1° agosto 1958, l'ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a provvedere all'abolizione della sovrimposta sulla benzina.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È abrogato il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, e istitutivo di una sovrimposta temporanea sulla benzina.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.